

Codice A1103A

D.D. 25 febbraio 2025, n. 231

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria concordata ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 e dell'art. 16 della legge reg. 17/2023 per violazione legge reg. n. 4/2009 - (Fasc. n. 7 FOR/2020, acc. 514/2025)



ATTO DD 231/A1103A/2025

DEL 25/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria concordata ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 e dell'art. 16 della legge reg. 17/2023 per violazione legge reg. n. 4/2009 – (Fasc. n. 7 FOR/2020, acc. 514/2025)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 257 del 20.08.2020 dalla Regione Carabinieri forestale “Piemonte” – Stazione di Chivasso (TO), a carico del signor *omissis* nato *aomissise* residente a *omissis*, in qualità di trasgressore nonché, nei confronti dello stesso quale titolare dell'omonima ditta individuale, quale obbligato in solido nei confronti dei quali, con processo verbale n. 08/2020 del 03.04.2020 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti in Località *omissis* nel Comune di *omissis*, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 55 comma 4 del Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.R. 4/2009, relativo al mancato rispetto dell'obbligo della copertura minima del 10% nel corso di interventi selvicolturali.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso invece che lo stesso ha presentato, nei termini, uno scritto difensivo come previsto dall'art. 18 della medesima legge con contestuale richiesta di audizione regolarmente tenutasi in data 23.01.2025;

dato atto che a seguito della stessa ed a successivi confronti con l'interessato (riguardanti anche il correlato processo verbale n. 112N del 7.05.2020 elevato dal Servizio di vigilanza dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali relativo all'omessa valutazione d'incidenza sul presunto intervento, da parte della stessa ditta *omissis*, sulla contigua area protetta) si è addivenuti, tenuto conto di alcuni elementi di incertezza, ad un accordo per una risoluzione consensuale della vicenda ;

dato pertanto atto dell'accordo raggiunto a seguito di audizione con il soggetto interessato che qui

integralmente si richiama , come previsto dall'art. 16 della l.r. 17/2023;

richiamato pertanto l'art. 55 comma 4 del Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.R. 4/2009 come sanzionato dall'art. 36, c. 1, lett. c) della medesima Legge;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale n. 1694/2024 sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2025	514/2025	Sanzione

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti

impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in euro 1.500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato signoromissis, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di euro 1.500,00 a titolo di sanzione amministrativa secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti